

Decreto Semplificazioni 2019: blockchain e smart contract diventano legge

Gianmaria Favaloro - Research Fellow, Working Party on Tax & Legal Matters

Il decreto Semplificazioni 2019 introduce la definizione normativa delle tecnologie basate su registri distribuiti (blockchain) e degli smart contract. Il decreto prevede, inoltre, che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica. L'identificazione di un preciso inquadramento giuridico, unitamente alle disposizioni europee in materia di antiriciclaggio e alle relazioni pubblicate da Banca d'Italia, favorisce la generale accettazione delle criptoattività e lo sviluppo di nuove attività d'impresa. Quali sono le opportunità che ne scaturiscono?

In seguito alla conversione del **decreto Semplificazioni 2019**, le definizioni di **Distributed Ledger Technology** (ovvero la tecnologia alla base della Blockchain) e **smart contract** sono legge. Pertanto, l'identificazione di un preciso inquadramento giuridico - unitamente alle disposizioni in materia di **antiriciclaggio** (UE) e alle relazioni pubblicate da Banca d'Italia - sembra aver portato alla generale accettazione dei fenomeni crypto nel pieno rispetto delle libertà dell'individuo e del progresso tecnologico globale.

In aggiunta, nonostante la percepita natura digitale delle criptoattività, appare utile evidenziare che la diffusione delle diverse fattispecie ha portato (e porterà) alla nascita di **nuove attività economiche** organizzate - anche sotto forma di impresa - configurando, di fatto, una potenziale rilevanza sia da un punto di vista legale che tributario.

La Blockchain Technology

Lo sviluppo della Blockchain Technology rappresenta, senza dubbio, una delle più importanti rivoluzioni concettuali e sistemiche degli ultimi decenni. Difatti, a partire dalla nascita del fenomeno Bitcoin (2009), si è reso sempre più necessario accompagnare le importanti (e repentine) evoluzioni tecnologiche del settore con l'identificazione di **specifici inquadramenti giuridici** al fine di indentificare l'eventuale rilevanza delle diverse criptoattività e/o smart contract sia da un punto di vista legale che tributario.

A tal proposito, come spesso evidenziato in dottrina con riferimento alle principali cryptocurrencies in circolazione, risulta tutt'altro che scontato provare a definire la natura giuridica delle singole criptoattività proprio perché se è vero che - da un lato - costituiscono un'**innovazione tecnologica** che stimola la comunicazione proattiva e autonoma tra diversi stakeholders per mezzo di apposite strutture Blockchain. E' anche vero che - dall'altro - costituiscono rappresentazioni digitali di valore potenzialmente molto diverse tra loro.

Pertanto, da un punto di vista italiano - prima di procedere con l'analisi della novella normativa - appare utile identificare, seppur in via del tutto sintetica, un quadro concettuale di riferimento.

Innanzitutto, Banca d'Italia - all'interno del "Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2018" dello scorso 27 aprile 2018 - al fine di evitare possibili discordanze e/o incongruenze rispetto alla definizione di valuta avente corso legale, ha elaborato una **prima definizione di criptoattività** (cryptoassets) intesa come "attività di natura digitale il cui trasferimento è basato sull'uso della crittografia e sulla Distributed Ledger Technology". In aggiunta, l'Autorità

domestica – conformemente alla Banca Centrale Europea – ha affermato che nonostante le criptoattività siano comunemente individuate come “valute virtuali” (definizione, quest’ultima, mutuata dall’Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali” pubblicata dalla stessa Banca d’Italia il 30 Gennaio 2015):

- non svolgono le funzioni economiche della moneta;
- non integrano la moneta da un punto di vista giuridico e legale;
- non conferiscono diritti di carattere economico (es: cedole e/o dividendi);
- non rappresentano passività di un ente emittente.

Pertanto, senza scendere ulteriormente nel dettaglio, la proliferazione di diversi fenomeni crypto ha portato alla predisposizione di definizioni di base volte – in un certo senso – ad arginare, almeno in parte, i **possibili rischi** connessi alla **volatilità** e alla mancata regolamentazione delle singole criptoattività. Dinamica, quest’ultima, che – sia da un punto di vista domestico che internazionale – sembra aver configurato una sorta di “**strategia difensiva**” più che una vera e propria identificazione di un solido assetto tecnico e giuridico di riferimento (se non, in parte, da un punto di vista antiriciclaggio).

Leggi anche [Smart contract, blockchain e criptovalute: vantaggi reali per le imprese](#)

Cosa prevede la legge Semplificazioni

In tale contesto, le definizioni riportate all’interno del **nuovo art. 8 ter** rubricato “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 febbraio 2019 (Serie Generale n. 36) – appaiono di particolare interesse proprio perché sembrano costituire il primo vero inquadramento giuridico delle fattispecie alla base di qualsivoglia strumento e/o attività crypto.

Tecnologie basate su registri distribuiti (ovvero Distributed Ledger Technologies)	Smart Contract
<p>Sono le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro:</p> <ul style="list-style-type: none">- condiviso;- distribuito;- replicabile;- accessibile simultaneamente;- architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, <p>tali da consentire:</p> <ul style="list-style-type: none">- la registrazione;- la convalida;- l’aggiornamento;	<p>È un “programma per elaboratore” che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.</p> <p>Soddisfa il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.</p>

- l'archiviazione

di dati – sia in chiaro
che ulteriormente
protetti da crittografia –
verificabili da ciascun
partecipante, non
alterabili e non
modificabili.

In altre parole, nonostante alcune osservazioni critiche da parte degli operatori del settore in merito:

- al wording delle definizioni;

- al ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID); e

- ai rapporti con le previsioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005),

le suddette previsioni normative – unitamente, in parte, alle previsioni di cui alla V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2018/843) e alle richiamate relazioni elaborate da Banca d'Italia – hanno dunque tutte le potenzialità per configurare, all'interno dell'ordinamento domestico, **nuove fattispecie giuridiche** volte alla potenziale definizione di tutti gli strumenti, attività e piattaforme basate su sistemi di Blockchain Technology.

Pertanto, se è vero che gli innumerevoli strumenti e attività crypto sono stati, fino ad oggi, ricondotti (con più o meno successo) a fattispecie giuridiche assimilabili al fine di valutare (“a valle”) l'eventuale assoggettabilità ai fini delle imposte dirette e indirette nonché ai possibili obblighi in materia di monitoraggio fiscale, appare evidente che la previsione dei suddetti specifici inquadramenti giuridici potrebbero rappresentare il **vero punto di partenza** (“a monte”) per dar vita ad una prima regolamentazione della disciplina stessa.

A tal proposito, come previsto dalle nuove disposizioni, “la **memorizzazione di un documento informatico** attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014” (i.e. Regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno) ovvero un pieno riconoscimento circa l'effettività dello smart contract tra le parti interessate (secondo gli standard tecnici individuati dall'AgID, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) secondo “una validazione temporale elettronica qualificata” che, come riportato all'interno dello stesso regolamento, se rilasciata in uno Stato Membro “è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati Membri”.

Considerazioni conclusive

Infine, appare utile sottolineare che – nonostante la percepita natura digitale delle cryptoattività – i diversi strumenti hanno portato alla nascita di attività economiche organizzate sotto forma di impresa che, nel tempo, stanno creando non pochi **quesiti in capo agli operatori** soprattutto con riferimento alle celebri **operazioni di ICO** (Initial Coin Offering) – ovvero una sorta di crowdfunding 2.0 – e al **rilascio di token** (“gettoni”) da intendersi quali cryptoattività aventi uno specifico utilizzo/natura a seconda delle diverse finalità. A tal proposito, la creazione di un sistema delocalizzato – ovvero privo di un luogo e di un tempo ben definiti – si innesta in un contesto economico e fiscale in cui le suddette attività economiche organizzate vengono svolte da persone – residenti (anche ai fini fiscali) in una determinata Giurisdizione – che utilizzano determinate (o determinabili) strutture, assets e capitali. In altre parole – stante la frammentata e non sempre puntuale regolamentazione in materia – appare ragionevole ritenere che gli operatori siano portati ad un generale **sforzo di analisi e interpretazione** circa la precisa natura e territorialità delle attività preformate. Dinamica che appare imprescindibile per verificare l'eventuale rilevanza legale e tributaria delle attività intraprese, nonché dei possibili **rischi di accertamento** da parte delle Autorità.

